



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. Emanuele II"



Via Bologna, n. 8 – 66034 Lanciano – C.F. 81001380690

E-Mail: chis00900a@istruzione.it

PEC: chis00900a@pec.istruzione.it



Liceo Ginnasio "V. Emanuele II"
Segret. 0872/710828 fax 0872/728567
www.iislanciano.it

Liceo Artistico "G. Palizzi"
Segret. 0872/49374 fax 0872/712219
www.iislanciano.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITT. EMANUELE II" LANCIANO
Prot. 0000596 del 26/01/2018
07-04 (Uscita)

Lanciano 26/01/2018

Al Personale docente
Al Personale ATA
dell'Istituto d'Istruzione Superiore
"V. Emanuele II"
LORO SEDI
SITO WEB

OGGETTO: Visite Fiscali/Reperibilità del dipendente- DISPOSIZIONI

Dal 13 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa prevista dal decreto della Funzione Pubblica n. 206 del 17.10.2017 pubblicato in G.U. il 29 dicembre scorso. Esso stabilisce le nuove procedure per l'accertamento delle **assenze per malattia** per tutti i comparti del Pubblico Impiego.

Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale **fin dal primo giorno di malattia**, tramite l'INPS per un tempestivo controllo domiciliare. **La visita può essere disposta anche direttamente dall'Inps, su propria iniziativa.**

La visita fiscale può essere disposta con <<**cadenza sistematica e ripetitiva**>>, anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale, il controllo medico-fiscale va richiesto sempre quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5).

Con le nuove disposizioni, **la visita fiscale può essere "ripetitiva"** e quindi il medico fiscale può effettuare la visita anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia.

Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni le fasce orarie di reperibilità, con obbligo quindi di non allontanarsi dal domicilio dichiarato, vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. L'obbligo di restare a casa, reperibili, vale **anche per i giorni non lavorativi e festivi.**

Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da:

- patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita, comunicate preventivamente ;
- beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab. E (egualmente fatta di elencazione di malattie superinvalidanti con assegno di superinvalidità);
- stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.

Tutto ciò premesso, si impartiscono le seguenti disposizioni :

- Tutti i dipendenti che per qualsiasi ragione terapeutica dimostrabile (certificabile) debbono assentarsi dal proprio domicilio, per es. per terapie o indagini diagnostiche, devono **preventivamente comunicarlo per iscritto** a questo ufficio, anche per posta elettronica. Si precisa che la mancata PREVENTIVA comunicazione dell'assenza dal proprio domicilio comporta che l'assenza sia considerata ingiustificata con risvolti disciplinari ed economici.
- Vanno comunicate a questo Ufficio sin d'ora tutte le eventuali variazioni di indirizzo intercorse tra la compilazione della scheda dati in ingresso in questa scuola e la data corrente. Vanno altresì comunicate per iscritto e tempestivamente tutte le eventuali future variazioni di indirizzo.
- Nel caso durante il periodo di malattia si dimori presso altro indirizzo, è necessario comunicarlo subito all'atto della informazione all'Ufficio di segreteria relativa all'assenza
- In caso di assenza dal domicilio **PREVENTIVAMENTE COMUNICATA PER VISITE , ESAMI DIAGNOSTICI , TERAPIE** et al, qualora in contemporanea venga effettuata visita fiscale con relativo referto di assenza del lavoratore, il lavoratore stesso sarà tenuto a produrre a questo ufficio la documentazione della struttura/medico presso cui lo stesso si è recato, ovviamente congruente con la comunicazione preventiva inviata.
- In caso di assenza dal domicilio, il medico fiscale lascia un avviso con invito a recarsi il giorno successivo presso una struttura INPS onde sottoporsi a visita fiscale. **IL DIPENDENTE, SALVO GRAVI E COMPROVATI MOTIVI, E' TENUTO A RECARSÌ PRESSO LA STRUTTURA INDICATA.** Si avverte che l'assenza dal domicilio e il non recarsi a visita fiscale il giorno dopo senza giustificato e **COMPROVATO** motivo, espone a sanzioni disciplinari e a trattenuta dello stipendio per il periodo non legittimato da visita fiscale.

Per un clima sereno e per il miglior andamento di questa Amministrazione, si raccomanda a tutto il personale la puntuale ottemperanza alle disposizioni impartite. Infine, si prega di confermare per iscritto l'avvenuta ricezione della presente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Costantini M. Patrizia

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lvo n. 39/1993